

<p><b>3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'art. 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</b></p> <p>3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p>	<p>supplemento che sono disciplinate dal regolamento prospetto, ed è stato riformulato per tener conto dei casi in cui viene presentato un documento di registrazione come parte di un prospetto tripartito, e solo successivamente l'emittente manifesta l'intenzione di utilizzare tale documento nell'ambito di un'operazione di prima ammissione a quotazione, in relazione alla quale viene presentata la domanda di ammissione a quotazione. In questi casi, si ritiene opportuno precisare che il termine massimo di 60 giorni lavorativi, entro il quale deve concludersi l'istruttoria decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato. Ciò in considerazione dei sostanziali cambiamenti che determina la decisione di quotarsi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 56</b> <b>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</b></p> <p><del>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni:</del></p> <p>a) <del>o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'ammissione alle negoziazioni;</del></p> <p>b) <del>o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede del gestore del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</del></p> <p>e) <del>o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</del></p> <p><del>2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera e) del comma 1.</del></p>	<p>La pubblicazione del Prospetto e del supplemento è ormai interamente disciplinata anche con riferimento all'ammissione alla negoziazione dal regolamento prospetto; pertanto, si propone l'abrogazione dell'intero articolo.</p>

<p>3. <del>Nell'ipotesi in cui il prospetto è messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegna gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</del></p> <p>4. <del>La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</del></p> <p>5. <del>Si applica, ove compatibile, l'articolo 9, commi 5, 6 e 7.</del></p> <p>6. <del>Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall'articolo 10.</del></p> <p>7. <del>Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 8.</del></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p><b>1. Ai fini delle esenzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, i commi 2 e 4 dell'articolo 34-ter.</b></p> <p><b>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.</b></p> <p><del>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:</del></p> <p>a) <del>...omissis...;</del></p> <p>b) <del>azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del</del></p>	<p>Le esenzioni dall'obbligo di pubblicazione del prospetto sono disciplinate dal regolamento prospetto; pertanto si è provveduto ad abrogare tutte le disposizioni del presente articolo.</p> <p>Sono state invece inserite le disposizioni relative al termine di pubblicazione del documento di esenzione nei casi di ammissione a quotazione di azioni in occasione di operazioni di offerta pubblica di scambio o fusione (cfr. documento di consultazione). In particolare, tali disposizioni risultano speculari a quanto già disposto per le stesse operazioni nel caso di offerta al pubblico, atteso che il regolamento prospetto disciplina in maniera uniforme il prospetto di offerta al pubblico e quello di ammissione alla negoziazione.</p>

capitale emesso;

~~e) valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli;~~

~~g) ...omissis...;~~

~~h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:~~

~~1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;~~

~~2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato~~

dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;

~~3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;~~

4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

~~5) la persona che chiede l'ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;~~

6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;

~~7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;~~

~~i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;~~

~~j) valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;~~

~~k) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:~~

~~l) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;~~

2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 *quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) ...omissis...;

m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non luerativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.

2. Alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, si applica il comma 4.

3. ...omissis...

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza gli emittenti quotati che chiedono l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa e l'istanza per ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima. Si applica l'articolo 52, comma 1 *bis*.

5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, debitamente integrato delle informazioni richieste per l'ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche:

1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato all'interno dell'Unione Europea per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;

<p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100.000 euro, non vi è l'obbligo di redigere la nota di sintesi.</p> <p>7. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere i) e j) del comma 1.</p> <p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dal comma 1, lettera d), entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione alla stessa del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</p> <p>1. Ai fini della validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l'articolo 11.</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, il prospetto è redatto o</p>	<p>Tale istituto è disciplinato dal regolamento prospetto; pertanto si propone l'abrogazione dell'art. 58. Il richiamo all'articolo 12, relativo al regime linguistico è stato inserito nell'articolo 53</p>

<p>in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR <b>aperti</b></p>	<p>È stata modificata la rubrica del presente Capo in quanto le disposizioni riguardanti gli OICR chiusi sono state riportate nel precedente Capo riguardante i titoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 (OICR italiani)</p> <p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. <del>Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento e gli articoli 34 octies e 34 novies. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</del></p>	<p>È stato mantenuto solamente il primo comma riguardante gli OICR aperti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60 (OICR esteri)</p> <p>1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p>	<p>Sono state mantenute solamente le disposizioni riguardanti gli OICR aperti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto.</p> <p>Tra quelle riguardanti gli OICR chiusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i commi 4 e 5 sono stati trasposti nel comma 1 dell'art. 52;</li> <li>- il comma 7 è fatto salvo attraverso il richiamo dell'art. 9 nel comma 2 dell'art. 53.</li> </ul> <p>Il comma 6 è abrogato in quanto contiene disposizioni riguardanti il regime linguistico del prospetto nonché la validità comunitaria del prospetto che risultano già</p>

<p>2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e 27-<i>bis</i>. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato II. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p><del>4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi, diversi da quelli indicati nel comma 6, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</del></p> <p><del>5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</del></p> <p><del>6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5.</del></p> <p><del>7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</del></p> <p>8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p>	<p>disciplinati per i FIA chiusi nel regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di <del>strumenti finanziari comunitari</del> <b>titoli</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 63</p>	<p>Al comma 1 sono state apportate le modifiche di</p>

<p>(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la <del>comunicazione</del> <b>domanda di approvazione</b> finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa <del>agli strumenti finanziari comunitari ai titoli</del>, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la <del>comunicazione</del> <b>domanda di approvazione</b> è redatta in conformità all' <del>modello in</del> Allegato II, <b>ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni</b>. Essa contiene la <del>sintetica descrizione dell'offerta</del> e l'indicazione dei soggetti che <del>la</del> promuovono <b>l'offerta</b>, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche <b>delle informazioni</b> e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta <del>da coloro che in qualità di offerente ed dall'emittente e/o da coloro che</del> intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>2. Prima della <del>comunicazione</del> <b>domanda di approvazione</b> prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p><del>3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Si applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8.</del></p> <p>4. Si applica l'articolo 56, commi 1, 2, 3 e 4. <del>Inoltre,</del> <b>Nel caso di prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione</b>, il prospetto <del>relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico</del> è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>	<p>coordinamento al regolamento prospetto e previste le ulteriori modalità di trasmissione della domanda di approvazione in analogia a quanto fatto all'art. 4 per le offerte al pubblico di titoli.</p> <p>Il comma 4 rappresenta una deroga alla disciplina generale secondo la quale il prospetto deve essere pubblicato prima dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli. Infatti, l'attuale formulazione del comma 4 prevede che, in caso di ammissione di azioni alla negoziazione preceduta da offerta al pubblico, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta. Anche il regolamento prospetto prevede tale deroga ma circoscritta al caso di prima offerta al pubblico di azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione. Ciò premesso, si propone di adeguare il testo del comma 4 alle disposizioni previste dal regolamento prospetto. Infine, è stato eliminato il riferimento all'articolo 56 in quanto abrogato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 81.1</b> <i>(Documento di registrazione universale)</i></p> <p><b>1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione</b></p>	<p>Il regolamento prospetto ha introdotto la possibilità di autorizzare gli emittenti a pubblicare le relazioni finanziarie annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE (<i>Direttiva Transparency</i>) come parti del documento di registrazione universale (articolo 9, paragrafo 12).</p>

finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento Prospetto.

La misura in parola è volta a ridurre gli oneri amministrativi connessi ai depositi multipli, senza compromettere le informazioni a disposizione del pubblico o la vigilanza sulle informazioni diffuse al pubblico. Dal momento che la stessa si riferisce unicamente alle regole previste in materia di diffusione e stoccaggio delle relazioni finanziarie annuali e semestrali di cui agli art. 4 e 5 della Direttiva Transparency, e che la medesima si riferisce unicamente agli emittenti valori mobiliari quotati nel mercato regolamentato, si ritiene che la semplificazione non possa interessare gli emittenti quotati su MTF (AIM). Tali ultimi emittenti sono, comunque, soggetti a regole analoghe previste nel regolamento del mercato di riferimento.

Il regolamento prospetto, inoltre, prevede che nei casi in esame l'emittente:

- a) include nel documento di registrazione universale **una tabella di corrispondenza che indica dove ciascun elemento richiesto nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali figura nel documento di registrazione universale;**
- b) deposita il documento di registrazione universale in conformità **dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE**, e lo mette a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva;
- c) include nel documento di registrazione universale **un'attestazione di responsabilità** che utilizza i termini prescritti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE.

Ciò detto, si propone di inserire un nuovo articolo 81.1 che estende la disciplina prevista per le relazioni finanziarie, in

CONSOB

	attuazione dell'articolo 154-ter del TUF, anche alle ipotesi di pubblicazione del documento di registrazione universale, qualora l'emittente intenda avvalersi di detta semplificazione.
--	--

Allegato 1 A (Testo Modificato)	OSSERVAZIONI
<p><b><del>Comunicazione</del> Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa</b></p> <p><b><u>1) <del>Comunicazione</del> Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche e integrazioni</u></b></p> <p>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla <del>comunicazione</del> <b>domanda di approvazione</b>, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell’offerta, l’indicazione dei soggetti che la promuovono, l’attestazione dei presupposti dell’offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall’art. 4 del Regolamento n. 11971 del 1999).</p> <p><b>A) Facsimile di struttura della <del>Comunicazione</del> <b>domanda di approvazione</b> relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico <del>d</del>Documento</b></p> <p>a) Data e luogo della <del>comunicazione</del> <b>domanda di approvazione</b></p> <p>b) Oggetto della <del>comunicazione</del> <b>domanda di approvazione</b> (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):</p> <p><del>Comunicazione</del> <b>Domanda di approvazione</b> ai sensi <b>dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998</b> e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l’ammissione alle negoziazioni di <del>strumenti finanziari</del> <b>titoli</b>]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p><del>Comunicazione</del> <b>Domanda di approvazione</b> ai sensi <b>dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, dell’art. 94 del Decreto legislativo n. 58/1998</b> e dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p><del>Comunicazione</del> <b>Domanda di approvazione</b> ai sensi <b>dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, dell’articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998</b> e dell’articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato .... [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]</p> <p>c) Individuazione dei soggetti che <del>effettuano</del> <b>presentano</b> la <del>comunicazione</del> <b>domanda di approvazione</b> (denominazione,</p>	<p>Si propone di sostituire il termine “Comunicazione” con il termine “domanda di approvazione” per utilizzare lo stesso wording adottato nei Regolamenti Delegati. (vedi commento articolo 3, comma 1, lett. f))</p> <p>Si è provveduto ad estendere l’ambito di applicazione del punto A) anche al prospetto di base.</p> <p>La domanda di approvazione è disciplinata dal Regolamento Delegato (cfr. art. 42). Pertanto, si è provveduto ad aggiornare i riferimenti dell’allegato.</p> <p>La lettera d) è stata eliminata al fine</p>

*sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, numero fax, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

~~d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e dei termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

*d-bis*) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*)

***d-ter*) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamentato.**

*e*) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'~~istruttoria~~ **processo di controllo** [*in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'istruttoria* **nel corso del processo di controllo**]

*f*) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'art. 42, par.1, del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 e dell'eventuale del soggetto** (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le ~~integrazioni~~ **informazioni supplementari** e le ~~correzioni/modifiche~~ alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

*f-bis*) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi ~~proporzionati~~ **semplificati, precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'art.14 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 in cui si colloca l'emittente** di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 *bis* del medesimo Regolamento

*f-ter*) Eventuale dichiarazione dell'emittente **di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art.15 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta** di optare per la redazione di un prospetto conformemente **precisando in quale categoria di soggetto identificata dal**

di semplificare gli adempimenti delle società in considerazione del fatto che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto, quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del documento di registrazione e nella nota informativa se oggetto di medesima domanda di approvazione del documento di registrazione.

E' stata introdotta la lettera d-ter) che prevede l'indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al fine di avere conferma delle intenzioni dell'emittente e della conseguente tempistica dell'operazione.

Si propone di sostituire il termine "istruttoria" con il termine "processo di controllo" per utilizzare lo stesso wording adottato nel Regolamento Prospetto e nei Regolamenti Delegati.

Si propone di inserire il "punto di contatto" come previsto dal Regolamento Delegato.

Si propone di modificare la lettera f-bis) al fine di adattare il wording al regolamento prospetto. Inoltre, è stata prevista l'indicazione da parte dell'emittente della categoria di appartenenza, dato che diverse

**suddetto par. 1 si colloca l'emittente** agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 *ter* del medesimo Regolamento

**f-quater) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]**

**f-quinquies) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019<sup>35</sup>**

g) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

h) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

*Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri*

*Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri*

*Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)*

*(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del*

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

\* \* \*

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

"I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso" (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la*

tipologie di emittenti possono avvalersi del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie. Quest'ultima integrazione ha lo scopo di razionalizzare le procedure di controllo.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera f-ter) al fine di evidenziare le condizioni alla base della scelta dell'emittente di utilizzare un prospetto UE della crescita, previsto dal Regolamento Prospetto.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera f-quater) per chiarire che la domanda di approvazione si riferisce all'ipotesi di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile al contenuto di un prospetto già approvato. Il Regolamento delegato prevede che in tali fattispecie l'autorità competente sia tenuta ad effettuare i controlli di completezza, comprensibilità e coerenza solo con riferimento a quelli parti del prospetto modificate rispetto al prospetto già approvato.

Si propone di inserire la lettera f-quinquies) al fine di integrare le informazioni da fornire nella

<sup>35</sup> Vedi Appendice 1

*ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)*

**Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:**

**“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy**

*Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):*

*Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri*

*Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri*

*Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)*

*Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto*

\* \* \*

**B) Facsimile di struttura della Comunicazione domanda di approvazione** relativa ad un prospetto **o ad un prospetto di base** nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione **o Documento di registrazione universale**

a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**

b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:

domanda di approvazione con quanto stabilito dal Regolamento delegato.

Nel caso di presentazione di un prospetto sostanzialmente simile ad uno già approvato da parte dell'autorità competente, si propone di prevedere l'inserimento di una dichiarazione da parte del soggetto che presenta la domanda di approvazione con la quale lo stesso dichiara che le informazioni non modificate sono conformi alle parti del prospetto già approvato.

**Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129** dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, comma 4 bis, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... *[nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]*

OPPURE

~~Comunicazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 5, comma 4 bis, 6 e 8 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... *[nel caso di sola offerta pubblica]*~~

OPPURE

**Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/1129** 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... *[nel caso di presentazione di una domanda di approvazione di un documento di registrazione universale.] mera ammissione alle negoziazioni. Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]*<sup>(4)</sup>

**b.bis)** Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

Il riferimento all'art. 9 del Regolamento Prospetto è volto a evidenziare che la domanda di approvazione riguarda il "Documento di registrazione universale"

Le modifiche alla lettera b-bis), da un lato, semplificano e chiariscono le modalità di descrizione dell'operazione oggetto del prospetto, dall'altro, consentono alla Consob di avere più precise informazioni al riguardo, utili per programmare la propria attività.